

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1575 del 8 giugno 2017

Esclusione della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa dalla graduatoria formulata per la procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del nuovo Magazzino Comunale di Finale Emilia (MO) – CIG.N. 6656557C99.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- Visto il Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018;

Visto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

Premesso inoltre che:

- con Decreto n. 911 del 23 marzo 2016 è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con il Comune di Finale Emilia (MO) per l'intervento di realizzazione dei nuovi spogliatoi del centro sportivo Stadio, la costruzione della nuova Aula Magna/ Auditorium e la realizzazione dell'ampliamento del magazzino comunale nel Comune di Finale Emilia e che, tra le altre cose, ha previsto che il Commissario consenta l'edificazione del nuovo magazzino comunale all'interno dell'area già acquisita, attraverso procedura espropriativa per la realizzazione dell'EMT Lotto n. 3 (Magazzino Comunale), nelle more della cessione dell'area al comune secondo quanto disposto dal comma 439 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, nonché una spesa presunta di € 1.000.000,00 per la realizzazione dell'ampliamento del magazzino comunale in sostituzione di quelli danneggiati e successivamente demoliti con risorse provenienti dall' Ordinanza n. 8 del 26/02/2016, come disposto dal Decreto n. 603 del 02/03/2016;
- la Convenzione che disciplina le modalità di collaborazione tra il Presidente/Commissario Delegato ed il Comune è stata stipulata in data 31 marzo 2016 acquisita al protocollo con n. RPI/2016/100;
- con l'Ordinanza n. 19 del 08 aprile 2016 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del nuovo magazzino comunale di Finale Emilia (MO). Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre”, ed è stata prevista una spesa complessiva di € 1.000.000,00 che trova copertura finanziaria nella propria Ordinanza n. 8/2016;
- è stata pertanto avviata una procedura aperta per la realizzazione del nuovo magazzino comunale di Finale Emilia (MO), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 740.000,00 per lavori a corpo, inclusi gli oneri di sicurezza per la salute del cantiere, la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza, Iva esclusa;

- è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 6656557C99, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- con Decreto n. 1997 del 11 luglio 2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del nuovo Magazzino Comunale di Finale Emilia (MO);

Dato atto che:

- a seguito della conclusione delle operazioni di gara, nonché alla formazione della graduatoria, si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo al primo ed al secondo classificato;
- con Decreto n. 179 del 23 gennaio 2017 si è proceduto, in pendenza della verifica di cui sopra, all'approvazione delle risultanze degli atti di gara, nonché alla conseguente aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Essetiemme Costruzioni S.r.l. di Bologna, precisando che, conformante a quanto previsto dalla normativa, l'efficacia della stessa si sarebbe dispiegata solo successivamente all'esito positivo delle verifiche, relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria;

Rilevato che il Decreto n. 1198 del 28 aprile 2017 ha disposto l'annullamento e la decadenza dell'aggiudicazione di cui al Decreto n. 179/2017 in quanto è stata rilevata la carenza del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) e i) del D.Lgs. 163/06 in capo al progettista, Arch. Pio Sbriglia, mandatario del RTP incaricato dall'Impresa Essetiemme Costruzioni S.r.l.;

Atteso che in sede di verifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta, in merito al possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dall'operatore economico CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa con sede legale in via Chinelli Giovanni Battista 17 – Modena, secondo in graduatoria, sono state riscontrate delle irregolarità in ordine a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 in capo ad uno dei professionisti del RTP incaricato dalla CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa. In particolare, a seguito di approfondimenti richiesti all'Agenzia delle Entrate competente, sono risultate in capo al professionista, P.I. Mauro Cocchi, progettista mandante del RTP indicato dalla CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana per un ammontare complessivo di € 23.666,93, come da certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena in data 16/02/2017 ed assunto al Prot.n. CR/2017/6431 del 17/02/2017;

Dato atto che la Stazione Appaltante conseguentemente, con nota del 13/04/2017 prot. CR/2017/13911, ha chiesto alla CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di fornire le necessarie giustificazioni;

Rilevato che sono giunte le giustificazioni da parte della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, con allegati chiarimenti da parte del professionista, P.I. Mauro Cocchi (rif. CR/2017/16118 del 08/05/2017), seppure oltre i termini fissati dalla Stazione Appaltante, che di fatto confermano che quanto dichiarato dal professionista in sede di offerta non risulta aderente a

quanto verificato presso l'Agenzia delle Entrate. Nello specifico il professionista dichiara di avere in corso una rateazione per la cartella n. 07020150022263253 notificata in data 28/09/2015, circostanza non risultante dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate e dichiarata tale violazione dalla medesima quale definitivamente accertata nel documento assunto al CR/2017/6431 del 12/02/2017. Parimenti, anche per la cartella n. 07020150031492388 notificata in data 16/02/2016, il professionista dichiara di aver depositato l'istanza di adesione alla definizione agevolata in data 21/04/2017, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione resa ai fini partecipativi;

Rilevato altresì che:

- la Stazione Appaltante ritiene pertanto definitivamente accertate ex art. 38, comma 2 D.Lgs. 163/2006 le violazioni indicate in quanto integrano l'effettiva mancanza dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006, ritenuti necessari sia ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, sia ai fini dell'espletamento dell'appalto, in conformità a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara;

- l'accertata insussistenza dei suddetti requisiti in capo al Progettista, P.I. Mauro Cocchi, mandante del RTP della CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, motiva, per le ragioni di cui sopra, l'esclusione della CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa dalla procedura di gara relativa alla realizzazione del nuovo magazzino comunale di Finale Emilia (MO);

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

1. di dare atto che la Stazione Appaltante del Commissario Delegato ha concluso le verifiche sui requisiti autodichiarati in sede di gara dal secondo operatore economico in graduatoria, CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa e dai Progettisti costituenti il Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti per la realizzazione dell'attività progettuale oggetto di gara e di successiva prestazione contrattuale e che, le stesse, hanno appalesato quanto in premessa dettagliatamente riportato ed in questa sede integralmente richiamato;
2. di escludere dalla procedura di affidamento di cui all'oggetto il concorrente

CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa essendo stata accertata, in capo al P.I. Cocchi, professionista mandante del RTP incaricato dalla CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, l'insussistenza del requisito previsto dall'art. 38, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006;

3. di procedere conseguentemente ad effettuare le dovute segnalazioni alle Autorità Competenti;
4. di notificare il presente atto al CME – Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di Modena e di disporre la sua pubblicazione in versione per estratto sul sito dedicato alla procedura;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni così come previsto dall'art. 120 c.p.a.;
6. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto all'uopo previsto;
7. di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2016.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)